



COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(Provincia di Siracusa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

dal 11/6/08 al 26/6/08

(Registri Pubblicazioni) N° 146

Il Sindaco responsabile *Il Segretario Comunale*

[Signature]



[Signature]

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

L'attività del Consiglio comunale viene disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, dal relativo regolamento d'esecuzione e dalle norme del presente regolamento.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio comunale, per assicurare l'ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.

ART. 2

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PRESIDENZA DELLA 1° ADUNANZA DOPO LE ELEZIONI

La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro 15 gg. dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi almeno 10 gg. prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

La Presidenza della prima adunanza spetta sino all'elezione del Presidente al Consigliere più anziano per preferenze individuali.

Nell'ipotesi di omissione degli atti, di cui ai precedenti commi, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.

ART. 3

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio comunale, assolve le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente.

Per l'elezione è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza semplice, e cioè il maggior numero di voti dei consiglieri presenti. Nel caso di parità numerica di voti, la seduta è rinviata dopo la seconda votazione al terzo giorno successivo ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il consigliere più anziano secondo quanto prescrive l'art. 171 dell'O.R.E.L.

ART. 4

ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

La elezione del Vice Presidente viene effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. della L.R. n. 9/86 e degli artt. 182 e 184 dell'O.R.E.L. In caso di parità si procederà secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3.

ART. 5

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono oggetto di trattazione e accettazione da parte del Consiglio; ove vengano rigettate, se reiterate, divengono definitive e immediatamente efficaci.

CAPO II

CONVOCAZIONI

ART. 6

LUOGO DELLE ADUNANZE

Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola nella apposita sede del Palazzo Municipale. Tuttavia, la Presidenza, quando ricorrono particolari motivi, può stabilire, con apposita determinazione un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo comunale la Bandiera Nazionale.

ART. 7

CONVOCAZIONI

Per le convocazioni del Consiglio Comunale si osserveranno le norme vigenti.

ART. 8

INIZIATIVA DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale può riunirsi per:

- a) richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
- b) per determinazione della Presidenza;
- c) su richiesta del Sindaco.

Nel caso a), la richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

La stessa inoltre dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'oggetto e, nel caso che la delibera comporti spesa, il capitolo o i capitoli del bilancio comunale di riferimento.

ART. 9

DATE DELLE ADUNANZE

E' compito della Presidenza, sentiti i Capi gruppo consiliari, fissare il giorno tanto per l'apertura delle sessioni ordinarie, quanto per le convocazioni straordinarie del Consiglio. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro 20 gg. dalla data di presentazione della richiesta da parte dei Consiglieri o dal Sindaco.

ART. 10

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale è compilato dalla Presidenza a norma di legge.

Ai sensi dell'art 19 comma 3 L.R.n.7/92, sono iscritte all'ordine del giorno le proposte del Sindaco poi quelle dei Consiglieri secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza cronologica e singola di presentazione. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art 12.

ART. 11

AVVISI DI CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dalla Presidenza mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza può aver luogo anche 24 ore prima, ma in tale caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti può essere differita al giorno seguente. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) chi ha preso l'iniziativa della convocazione (vedasi precedente art.7);
- b) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione con la precisazione che si tratta di prima convocazione o di prosecuzione della stessa;
- c) la menzione dell'urgenza, ove ricorre il caso;
- d) elenco degli argomenti da trattare in seduta pubblica; successivamente, con espressa menzione quelli da trattare in seduta segreta;
- e) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci. L'enunciato delle deliberazioni che importino spese, deve indicare la somma impegnata.

ART. 12

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DI ATTI

Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno tre giorni utili prima, nei casi d'urgenza almeno ventiquattro ore utili prima della adunanza. I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato.

ART. 13

VISURA E COPIA DEGLI ATTI ADOTTATI DALLA G.M. E DAL C.C.

I Consiglieri comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere copia degli atti senza spesa e senza alcuna autorizzazione richiedendola al Segretario comunale.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 14

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti, e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà a parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato con l'assistenza degli scrutatori.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Il Presidente è l'organo super partes ed a tale posizione di imparzialità deve ispirare l'esercizio delle sue funzioni. Come espressione dell'intera assemblea alla quale è collegato da un implicito supporto di fiducia, egli acquista una posizione che lo vede garante allo stesso tempo, dei diritti dei singoli Consiglieri, delle minoranze e del corretto svolgimento delle attività consiliari.

Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

ART. 15

NUMERO LEGALE

Per la validità delle sedute del Consiglio è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o nel corso dei lavori, comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità della deliberazione l'intervento dei due quinti, dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano in unità. Quando la legge richieda particolari "quorum" di presenti e di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale, è determinato da tali "quorum".

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario

a render valida l'adunanza, ma non nel numero dei voti utili per l'approvazione della proposta trattata. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, è tenuto a darne avviso al Segretario.

ART. 16

VERIFICA NUMERO LEGALE

Il numero legale si verifica al momento dell'apertura del seggio elettorale. La verifica è obbligatoria per la prima votazione e nelle successive votazioni se richiesta, la verifica del numero legale deve aver luogo alla ripresa che segue ogni sospensione dei lavori del Consiglio. Si computa fra i presenti il Consigliere che rientra in aula prima che venga proclamato l'esito dell'appello.

ART. 17

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

All'ora fissata dell'avviso di convocazione senza indugio e senza chiamare l'appello, il Presidente dichiara aperta la seduta con le proprie comunicazioni, trattando successivamente le interrogazioni e le interpellanze. In caso di assenza lo sostituisce il Vice Presidente o il Consigliere anziano per preferenze individuali. Prima che abbia luogo la votazione sul primo punto all'O.d.G. il Presidente propone all'assenso del Consiglio comunale i nomi dei tre consiglieri che fungeranno da scrutatori scelti fra i propri componenti, con il compito di assistere il Presidente nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi. Gli scrutatori fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 18

APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, per la relativa approvazione. Quando non vengono fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione. I verbali, approvati non possono più essere riportati all'esame del Consiglio comunale. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica. Ogni eventuale rettifica, approvata dal Consiglio, deve essere inserita a verbale nella seduta in corso.

ART. 19

ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno della adunanza. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, competente per materia, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto.

ART. 20

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLA VOTAZIONE

I Consiglieri votano a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale anche se richiesto da un solo Consigliere. A scrutinio segreto sono assoggettate le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche ed è adottato ogni qualvolta lo

prescriva la legge.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se v'è chilo, chiedo prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. La votazione segreta è fatta a mezzo di scheda. Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, procederà loro sfoglio accertando che risultano corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Durante lo sfoglio delle schede si avvicinano al tavolo della Presidenza solo gli scrutatori.

ART. 21

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Salvo, i casi nei quali la legge prescriba un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Quando si ottiene parità di voti su un argomento posto all'ordine del giorno, la votazione può essere ripetuta nella stessa seduta, per una sola volta, su richiesta motivata di un consigliere ed approvata dal Consiglio. In caso di ulteriore parità di voti, l'argomento dovrà essere iscritto nell'ordine del giorno della successiva seduta seguendo le procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. In caso di ulteriore parità la proposta s'intende respinta. La stessa procedura descritta ai superiori commi 2 e 3 sarà seguita nel caso di argomento per i quali è richiesta una maggioranza qualificata e questa non sia stata raggiunta.

ART. 22

PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

Di ogni adunanza è redatto dal Segretario comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente, dallo stesso Segretario e dal Consigliere anziano. Esso verrà letto al Consiglio comunale della successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati al precedente art. 19. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali della discussione e le conclusioni di ciascun oratore.

Ogni consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie, in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto.

Nel verbale devono essere indicate:

- a) il sistema di votazione adottato;
- b) il numero dei Consiglieri votanti;
- c) il numero e il cognome degli astenuti nonché il nome nel caso di omonimia;
- d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- e) il numero delle schede bianche e delle nulle;
- f) i nominativi degli scrutatori.

Ogni Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il suo voto e il motivo del medesimo.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 23

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato tenendo un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama. Se il Consigliere persiste nel suo comportamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo motivata.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione il presidente, senza ulteriore discussione, *invita il consiglio ad esprimersi* con votazione in forma palese.

Le medesime norme si applicano al Sindaco e agli Assessori che partecipano al Consiglio.

ART. 24

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitati i dialoghi e le discussioni fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Sindaco o gli Assessori presenti in aula non possono replicare sugli argomenti su cui il Consiglio ha già votato.

ART. 25

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento, dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra,

dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART. 26

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

Il Presidente su sua determinazione o per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali e/o i revisori dei conti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 27

COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Lo stesso diritto spetta anche ai Consiglieri.

Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare valutazioni e suggerimenti su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, nella prima seduta utile.

L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata.

Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze per la stessa seduta, e devono essere presentate almeno 24 prima dell'adunanza, e il consigliere proponente può dare lettura al consiglio.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni dalla data di trattazione in consiglio.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio o al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione, interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiara se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Nel caso che l'interrogazione o interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti, strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni interpellanze o mozioni.

Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta solo risposta scritta.

ART. 28

MOZIONE D'ORDINE

Per mozione d'ordine s'intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni, o delle votazioni.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Il Presidente chiamerà il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

ART. 29

MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività del Consiglio o della G.M. sopra un determinato argomento e può anche consistere in un giudizio sulla mozione dell'Amministrazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta

ART. 30

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o si richiama di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 31

DISCUSSIONE - NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, o il Presidente per gli argomenti di competenza di Consigliere comunale possono intervenire alla discussione per non più di cinque minuti per dare chiarimenti.

Il Sindaco, l'Assessore o il Presidente replicano agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del Sindaco o dell'Assessore relatore e le contro repliche, ivi comprese le dichiarazioni di voto dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono estesi a 30 minuti per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, relazione semestrale del Sindaco ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Comunque limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 32

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 33

FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi;

il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 34

TERMINE DELL'ADUNANZA

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 35

COMMISSIONI D'INCHIESTA

Su proposta del Sindaco, su istanza anche di un solo Consigliere od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo intero, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, della responsabilità degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano conservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa Commissione.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio riservato dell'Ente.

CAPO VII

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 36

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica oltre quelle di cui al successivo comma.

2. Le commissioni consiliari permanenti del Comune di Portopalo di Capo Passero e rispettive competenze sono così determinate:

- PRIMA COMMISSIONE, AFFARI GENERALI E RISORSE:

rapporti istituzionali; attuazione e revisione dello Statuto; affari generali e legali; cultura e pubblica istruzione, servizi sociali, politiche giovanili, finanze.

- SECONDA COMMISSIONE, ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE:

urbanistica; lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto; edilizia residenziale pubblica; illuminazione; tutela e prevenzione ambientale dell'igiene; sistema del traffico; acquedotto e smaltimento rifiuti; verde pubblico; protezione civile.

- TERZA COMMISSIONE, ATTIVITA' PRODUTTIVE: sport, spettacolo, turismo, commercio, agricoltura e pesca.

3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono eletti dal Consiglio Comunale con votazione segreta, su designazione dei rispettivi capi-gruppo.

4. Al fine di determinare il numero dei rappresentanti spettanti ad ogni gruppo consiliare si procederà con il seguente criterio:

- a ciascun gruppo sarà attribuito un numero di commissari pari al quoziente che si

ottiene suddividendo il numero dei consiglieri di ciascun gruppo per tre, arrotondato per difetto o per eccesso, a seconda che il risultato ottenuto sia prossimo all'unità inferiore o a quella superiore:

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

ART. 37

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente ed il Vice - Presidente di ciascuna commissione sono eletti dalla stessa, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla avvenuta nomina dei componenti la Commissione stessa.
3. Il Presidente di Commissione ed il Vice cessano dalla carica per morte o dimissioni o a seguito di mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

La mozione di sfiducia va consegnata alla Segreteria dell'Ente oppure formalizzata durante la seduta del Consiglio Comunale all'inizio della seduta stessa.

4. Il Presidente neo - eletto comunica il proprio nominativo e quello del Vice - Presidente al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad informare il Sindaco e la Giunta Municipale.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data e l'ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre, per iscritto, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego scritto, il Consigliere

proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione che siano espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione va data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, indicandone l'ordine del giorno.

ART. 38

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

- 1) La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 2) Le sedute della Commissione sono pubbliche. A tal fine l'avviso di convocazione è pubblicato almeno ventiquattrore prima all'albo Pretorio nello stesso spazio riservato agli avvisi del Consiglio Comunale, salvo i casi di convocazione d'urgenza.
- 3) Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli Organi d'informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
- 4) Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione di d'intervento, senza diritto al voto, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Possono inoltre partecipare, senza diritto di parola, i consiglieri non componenti.
- 5) Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i funzionari del Comune, gli Amministratori e i rappresentanti degli Enti, delle Aziende e delle istituzioni.
- 6) Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e delle associazionismo.
- 7) Il Presidente può curare che sia redatto, a mezzo dell'Ufficio Relazione col Pubblico, un comunicato nel quale viene data notizia dei lavori e delle decisioni alla Commissione.
- 8) Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio competente almeno ventiquattrore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

ART. 39

RICHIESTA DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI

- 1) Nel caso di proposta riguardante materia di competenza di più Commissioni, o nel caso di dubbia competenza prevalente o a più Commissioni, in questo ultimo caso il Presidente del Consiglio presiede i lavori.
- 2) La maggioranza richiesta per la validità della seduta è quella semplice per

ciascuna delle Commissioni.

- 3) Ciascuna Commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra Commissione.

ART. 40

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1) Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuite. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
- 2) A tal fine esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a. chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all' O. d. g. di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - b. designano relatori, per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere seguenti;
 - c. svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - d. relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento e i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altro Enti a partecipazioni comunali;
 - e. approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico delle città e dell'Amministrazione, partecipano a convegni - studio regionali e nazionali per tematiche riguardanti le Commissioni di appartenenza (la partecipazione è limitata soltanto ai commissari titolari);
 - f. su deliberazione del Consiglio Comunale elaborano in sede redigente regolamenti e atti generali, riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto, anche per parti separati di esso;
 - g. le Commissioni si potranno avvalere nell'esercizio delle loro funzioni di strutture operative, collaborazioni, mezzi e strumenti messi a disposizione dall' Amministrazione.

ART. 41

ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI

- 1) Le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
- 2) Dell' assegnazione degli argomenti alle Commissioni viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

ART. 42

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

- 1) Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un funzionario del competente ufficio ovvero, ove questo non fosse stato ancora costituito, da un funzionario designato dal Sindaco.
- 2) Spetta al Segretario: organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, con allegate fotocopie relative agli atti strettamente attinenti le materie da esaminare, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo presso il competente ufficio, redigere il verbale delle adunanze,

che viene dallo stesso sottoscritto e depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

- 3) Copia dei verbali delle adunanze viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capigruppo e al Segretario Comunale. Se è il caso, questi provvedere a segnalare ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Le commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi, secondo criteri e apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

ART. 43

ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

- 1) I componenti di ciascuna commissione debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e/o alle deliberazioni riguardanti, ovvero oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera.
- 2) Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti o interessi di parenti o affini fino al quarto grado.
- 3) Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'O.R.E.L. sulla materia.

CAPO VIII

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 44

COSTITUZIONE

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano per preferenze individuali.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

Ai Capi-gruppo consiliari come sopra determinati deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della L. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91.

ART. 45

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

La conferenza dei capi-gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza dei Capi-gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, gli argomenti di particolare interesse o delicatezza.

La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

I Capi gruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Dalle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto eventuale verbale, nella forma di resoconto sommario.

Approvato con delibera di C.C. n° _____ del 26 maggio 2008

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Approvato dal CO.RE.CO. sez. centrale con provvedimento n° _____

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERL

Proposta di ... Comune
dal 27-6-08 al 12-7-08

Reg. ... 160

L'Impiegato Responsabile

Il Segretario Comunale

